



Schema di Protocollo d'Intesa

Per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda

STIPULATO TRA

- REGIONE LOMBARDIA
- REGIONE DEL VENETO
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PREMESSO CHE

il lago di Garda ha subito nel corso degli anni forti pressioni antropiche e un progressivo aumento di specie aliene invasive, che hanno contribuito ad un impoverimento del patrimonio ittico, mettendo a rischio la conservazione delle specie autoctone e protette;

per contrastare i fenomeni sopra citati è necessario predisporre un piano straordinario che affronti in modo integrato le diverse problematiche. La frammentazione amministrativa del lago di Garda rischia infatti di rendere vani gli sforzi fin qui prodotti;

per le ragioni di cui sopra si rende necessario procedere ad una intesa tra gli Enti competenti, da estendere poi a tutti i soggetti interessati, per definire un piano di azioni unitario e un modello di confronto permanente sulle tematiche di gestione della pesca e della tutela della fauna ittica del bacino lacustre, che è anche un contesto di grande rilevanza ambientale, unico ed omogeneo;

nell'anno 2013 la pesca sul lago di Garda è stata disciplinata con modalità unitarie tramite un medesimo Regolamento regionale per "La tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca" recepito dalle Regioni Lombardia e Veneto con l'assenso formale della Provincia Autonoma di Trento;

nell'anno 2015, il Ministero della Salute ha promosso, di concerto con Regione Lombardia, Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, un piano di monitoraggio sulla contaminazione da PCDD/F e PCB nel lago di Garda delle anguille, al fine di valutare i livelli di contaminazione delle anguille del Garda e la possibilità di utilizzo alimentare per l'uomo di esemplari dell'intera popolazione o di specifiche sottopopolazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Finalità dell'Intesa)

1. Con la presente Intesa, i soggetti firmatari, tenuto conto delle specificità locali, si impegnano a cooperare per promuovere una gestione sostenibile ed unitaria della pesca professionale e sportiva e della tutela del patrimonio ittico nel lago di Garda.
2. In particolare gli obiettivi specifici della presente intesa sono volti al perseguimento di una pesca nel lago di Garda che sia sostenibile dal punto di vista:
 - a) ambientale: per garantire nel lungo termine un corretto stato di conservazione degli habitat e delle specie, mediante attività di riqualificazione degli habitat lacustri, di riconnessione dei corridoi fluviali e di tutela qualitativa della risorsa idrica;
 - b) sociale: per garantire una rispettosa fruizione del lago mediante regolamenti regionali condivisi e coordinati tra loro e attività unitarie di controllo e di repressione del bracconaggio;
 - c) economica: per garantire che il razionale utilizzo delle risorse pubbliche dedicate possa generare altri ed ulteriori benefici nel settore della pesca professionale e sportiva nei diversi settori indotti.



6f6dd22b



ARTICOLO 2
(Programma di azioni)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a redigere, nei modi e nei tempi indicati nei successivi artt. 3 e 4, uno specifico programma di azioni coordinate che sviluppi prioritariamente i seguenti aspetti:

- a) la semplificazione e l'armonizzazione delle discipline regionali in materia di pesca;
- b) la regolamentazione dell'accesso della pesca professionale su tutto il lago di Garda;
- c) le operazioni di vigilanza e controllo, con particolare riferimento alle attività di pesca professionale e incontrollata e al contrasto al bracconaggio;
- d) la promozione delle attività di turismo legato alla pesca e altre attività collegate, che possano favorire lo sviluppo dei territori interessati;
- e) il controllo ed il contenimento delle specie alloctone invasive;
- f) la tutela e l'incremento dell'ittiofauna autoctona;
- g) l'attività di ripopolamento con specie ittiche pregiate di interesse alieutico e alimentare;
- h) il miglioramento sul lungo periodo dello stato di conservazione ambientale del lago di Garda, che tenga conto anche della qualità delle acque, della presenza di sostanze inquinanti e dei problemi di eutrofizzazione delle acque. Su questi aspetti sarà opportuno coinvolgere anche i rispettivi Assessorati che si occupano di Ambiente e di Salute;
- i) il monitoraggio della fauna ittica, anche mediante l'utilizzo del tesserino segnapesci e con l'attivazione di una banca dati dedicata.

ARTICOLO 3
(Tavolo di coordinamento)

1. E' costituito tra i firmatari della presente Intesa, un Tavolo di coordinamento con il compito di elaborare e aggiornare il Programma delle azioni di cui al precedente art. 2, per arrivare a definire forme di pesca sostenibile per il lago di Garda da sottoporre ai rispettivi organi politici competenti.
2. Il Tavolo di coordinamento è composto da due componenti designati da ognuno dei soggetti firmatari, in rappresentanza degli stessi. In caso di impedimento di tali componenti designati, gli stessi potranno delegare altri funzionari della stessa Amministrazione. Il tavolo sarà coordinato, a turno di due anni ciascuno, dai tre Enti firmatari. Il primo coordinamento sarà a cura di Regione Lombardia. L'Ente coordinatore svolgerà le necessarie attività di segreteria tecnica.
3. Il Tavolo di coordinamento, costituito con la sottoscrizione della presente Intesa, redige entro 6 mesi dalla firma del protocollo il programma di azioni di cui all'art. 2.
4. Il Tavolo di coordinamento ha anche il compito di promuovere lo svolgimento delle attività già avviate nei progetti Life (qualora gli stessi venissero approvati) che interessano il bacino del Garda e di valutare l'efficacia del programma di azioni. A tale scopo potrà essere integrato da esperti nelle diverse materie oggetto di trattazione, da rappresentanti delle Provincie di riferimento per le attività di controllo e vigilanza e da rappresentanti delle Associazioni dei pescatori professionisti e sportivi.

ARTICOLO 4
(Tempi e durata dell'Intesa)

1. La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione del protocollo da parte dei tre soggetti firmatari e ha durata di sei anni a decorrere dalla suddetta data, per il conseguimento delle azioni contenute nel programma, incluse quelle inserite o modificate a seguito degli aggiornamenti previsti.
2. Il presente Protocollo potrà essere rinnovato e/o modificato per espressa e condivisa volontà dei sottoscrittori.

ARTICOLO 5
(Aspetti finanziari)



6f6dd22b



1. L'attuazione del protocollo non comporta oneri economici a carico dei bilanci delle Amministrazioni firmatarie.

Data _____

Per la REGIONE LOMBARDIA: _____

Per la REGIONE DEL VENETO: _____

Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: _____

